



ATTO N. 32/TER

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente

ATTIVITÀ ECONOMICHE, ASSETTO E UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Relatore di maggioranza Consigliere Paolo Brutti

Relatore di minoranza Consigliere Raffaele Nevi

(Relazioni orali ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno)

SULLA

***P*ROPOSTA DI LEGGE**

recante il seguente titolo:

“Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità”

così modificato:

“Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità”

Approvato dalla II Commissione Consiliare Permanente il 24 gennaio 2011

Trasmesso alla Presidenza del Consiglio regionale il 25 gennaio 2011



COMUNICAZIONE
DELLA II COMMISSIONE
CONSILIARE PERMANENTE

Si comunica che la II Commissione Consiliare Permanente nella seduta del 24 gennaio u.s. ha esaminato, ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del Regolamento interno, gli atti nn. 32 e 32/BIS ed ha espresso, a maggioranza, parere favorevole sul testo emendato.

Si comunica inoltre che la Commissione propone quale titolo della proposta di legge, il seguente: *"Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità"*.

Si richiede pertanto l'iscrizione dell'atto all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta del Consiglio regionale e si comunica che le relazioni saranno svolte oralmente, ai sensi dell'art. 27 comma 6 dello stesso Regolamento, per la maggioranza dal Consigliere Paolo Brutti e per la minoranza dal Consigliere Raffaele Nevi.



(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Dottorini e Brutti, concernente: “Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità”, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale il 17 giugno 2010 e , assegnato in data 21 giugno 2010 alla II Commissione Consiliare Permanente in sede redigente ed alla I Commissione in sede consultiva (ATTO N. 32);

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Dottorini e Brutti, concernente: “Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale (GAS) e per la promozione dei prodotti alimentari da filiera corta e di qualità” - Integrazioni della proposta originaria, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale l'11 gennaio 2011 e assegnato in pari data alla II Commissione Consiliare Permanente in sede referente ed alla I Commissione in sede consultiva (ATTO N. 32/BIS);

ATTESO che ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno l'esame si è svolto in sede referente;

VISTO gli articoli 18, comma 6 e 30 del Regolamento interno;

VISTO il parere del Comitato per la Legislazione espresso in data 18 novembre 2010;

VISTE le modifiche presentate ed approvate dalla Commissione;

VISTO il parere e udite le relazioni della II Commissione Consiliare permanente illustrate oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, per la maggioranza dal Consigliere Paolo Brutti e per la minoranza dal Consigliere Raffaele Nevi (ATTO N. 32/TER);

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

con votazione articolo per articolo, nonché con votazione finale sull'intera legge che ha registrato ... voti favorevoli, ... voti contrari e ... voti di astensione, espressi nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti e votanti



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: “Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale e popolare (GASP) e per la promozione dei prodotti agroalimentari a chilometri zero, da filiera corta e di qualità”, composta di n. 7 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DAI CONSIGLIERI BRUTTI E DOTTORINI	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE
CAPO I Disposizioni generali	CAPO I Disposizioni generali
<u>Art. 1 Principi</u>	Art. 1 (Principi)
<p>1. La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile, considerandolo uno strumento di promozione della salute e del benessere dei cittadini.</p> <p>2. La Regione incentiva i produttori locali e la diffusione dei prodotti di qualità, quali strumenti funzionali alla tutela dei consumatori, dell'ambiente ed espressione del principio di solidarietà.</p>	<p>1. IDEM</p> <p>2. La Regione incentiva la produzione a chilometri zero e la diffusione dei prodotti di qualità, quali strumenti funzionali alla tutela dei consumatori e dell'ambiente.</p> <p>3. La Regione promuove, altresì, la valorizzazione delle produzioni agricole locali, delle produzioni di qualità e da filiera corta, favorendone il consumo e la commercializzazione, assicurando un'adeguata informazione ai consumatori sull'origine e le specificità di tali prodotti ed una maggiore trasparenza dei prezzi.</p>
<u>Art. 2 Finalità</u>	Art. 2 (Finalità)
<p>1. Nel rispetto dei principi di cui all'art. 1, la Regione si propone il fine di sostenere i gruppi di acquisto solidale (GAS), di incentivare la filiera corta e di sviluppare la produzione di prodotti di qualità attraverso:</p> <p>a) la concessione di contributi economici;</p> <p>b) l'incentivazione dell'impiego, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agricoli da filiera corta, a "chilometri zero" e di qualità.</p>	<p>1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, la Regione si propone il fine di sostenere i gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP) attraverso:</p> <p>a) idem</p> <p>b) l'incentivazione dell'impiego nella preparazione dei pasti, da parte di gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica, di prodotti agroalimentari locali, da filiera corta e di qualità;</p> <p>c) l'incremento della vendita diretta dei prodotti agroalimentari locali e di qualità.</p>
<u>Art 3 Definizioni</u>	Art 3 (Definizioni)
1. Ai fini della presente legge si intende per:	1. Ai fini della presente legge si intende per:



a) "gruppi di acquisto solidale" (GAS): i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, ad eccezione della copertura dei costi di gestione, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 1, comma 266 della legge 24.12.2007 n. 244;

b) "prodotti da filiera corta": i prodotti che prevedono modalità di distribuzione prevalentemente diretta dal produttore al consumatore;

c) prodotti a chilometro zero: ~~i prodotti da aree di produzione appartenenti all'ambito regionale, o posti a una distanza non superiore a 40 chilometri di raggio dal luogo previsto per il consumo;~~

d) "prodotti di qualità": i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti a denominazione protetta ~~ed i prodotti tipici e tradizionali.~~

Art. 4 Misure di sostegno

1. Al fine di incentivare e sostenere l'attività dei GAS, la Regione si impegna a contribuire alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione del gruppo con erogazioni ~~a fondo perduto, fino ad un massimo di € 5.000 all'anno per ciascun gruppo d'acquisto.~~

2. Per accedere al beneficio, il Gruppo d'acquisto solidale deve avere la veste giuridica di associazione e deve presentare apposita domanda secondo le modalità che saranno definite con apposito atto della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

a) **gruppi di acquisto solidale e popolare (GASP):** i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e servizi e di distribuzione dei medesimi, senza applicazione di nessun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale, di sostenibilità ambientale e **di salvaguardia del potere d'acquisto dei redditi**, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita, **anche** ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008));

b) prodotti da filiera corta: i prodotti che prevedono modalità di distribuzione diretta dal produttore al consumatore;


c) prodotti a chilometri zero: **i prodotti per il cui trasporto dal luogo di produzione al luogo previsto per il consumo si produce meno di 25 Kg di CO2 equivalente per tonnellata, e comunque i prodotti trasportati nel territorio regionale;**

d) prodotti di qualità: i prodotti agricoli ed agroalimentari provenienti da produzione biologica, nonché i prodotti a denominazione protetta, **secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria.**

Art. 4 (Misure di sostegno)

1. Ai fini di incentivare e sostenere l'attività dei **GASP**, la Regione si impegna a contribuire alle spese di funzionamento, promozione ed organizzazione del gruppo con **aiuti in regime de minimis, secondo la normativa comunitaria, per ciascun gruppo di acquisto per un periodo non superiore a tre anni.**

2. Per accedere al beneficio, il gruppo di acquisto solidale **e popolare deve rivestire, nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 16 del codice civile, la forma giuridica di associazione senza fine di lucro e deve presentare apposita domanda, unitamente al proprio atto costitutivo e statuto, almeno autenticato**, secondo le modalità che saranno definite con apposito atto della Giunta regionale, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e da trasmettere, entro la stessa data, alla competente commissione consiliare per il parere di corrispondenza ai criteri di cui al comma 3.



3. L'atto della Giunta regionale di cui al comma 2, nel determinare le modalità di concessione delle erogazioni, tiene conto anche dei seguenti criteri:

- dimostrazione dell'avvenuto scambio;
- ~~preferenza per l'agricoltura biologica e l'agricoltura sociale;~~
- costituzione del gruppo almeno sei mesi prima della domanda di contributo;
- ~~numero minimo di partecipanti al gruppo;~~
- ~~corrispondenza tra entità del contributo erogato e numero dei partecipanti al gruppo.~~

4. Per sostenere la filiera corta ed i prodotti di qualità e a chilometro zero, la Regione ~~incentiva l'impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero e di qualità stabilendo che:~~

- ~~a. i servizi di ristorazione collettiva affidati da enti pubblici devono garantire l'utilizzo di prodotti da filiera corta, a chilometro zero e di qualità in misura non inferiore al 50 per cento in valore;~~
- ~~b. nelle procedure ad evidenza pubblica, costituisce titolo preferenziale per l'aggiudicazione dell'appalto l'utilizzo di tali prodotti in misura superiore al 60 per cento.~~

5. Al fine di incrementare la vendita diretta di prodotti agricoli ~~da filiera corta, a chilometro zero e di qualità, la Regione concede contributi per sostenere le attività di avvio per la realizzazione di mercati o comunque di punti di vendita riservati agli imprenditori agricoli locali e di qualità per la vendita diretta (farmer's markets).~~

3. idem:

a) idem

b) acquisto di prodotti a chilometri zero, di qualità e a filiera corta in misura superiore al cinquanta per cento sul totale degli acquisti;

c) idem

d) numero minimo di almeno quindici partecipanti al gruppo residenti nel territorio umbro;

e) proporzionalità tra entità del contributo erogato, numero dei partecipanti al gruppo e volume di attività esercitata.

f) adozione di modelli di rendicontazione etico-sociali.

4. I Comuni o altri enti pubblici possono concedere in uso gratuito ai GASP, per lo svolgimento delle loro attività, degli spazi congrui individuati tra i propri beni immobili.

5. Per sostenere la filiera corta ed i prodotti a chilometri zero e di qualità, la Regione **intende favorire il loro impiego da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica stabilendo che, nei bandi per l'affidamento dei servizi di ristorazione collettiva, gli enti pubblici devono garantire priorità ai soggetti che prevedono l'utilizzo di prodotti locali, a filiera corta e di qualità in misura non inferiore al trentacinque per cento in valore, rispetto ai prodotti agricoli complessivamente utilizzati su base annua.**

6. Al fine di incrementare la vendita diretta dei prodotti di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, la Regione concede ai Comuni contributi per:

a) sostenere i mercati esistenti, con particolare riferimento a quelli auto-organizzati, e i punti vendita diretta dei produttori agricoli locali;

b) sostenere le attività di avvio per la realizzazione di mercati o comunque di punti vendita riservati ai produttori agricoli locali per la vendita diretta.



6. ~~Una percentuale dei contributi annualmente disponibili è utilizzata per i mercati con prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica certificata.~~

7. A decorrere dall'anno di imposta successivo all'adozione del regolamento di cui al comma 8, la Regione ~~può riconoscere la riduzione dell'aliquota IRAP nella misura di un punto percentuale alle imprese esercenti attività di ristorazione, anche abbinata ad attività ricettiva, aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale che, nell'ambito di acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, per almeno il trentacinque per cento del costo totale per l'acquisizione di materie prime, in termini di valore, si approvvigionano di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero e di qualità.~~

8. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma ~~precedente~~ nella percentuale ivi indicata deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione della natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

9. La Giunta regionale, con regolamento definisce le modalità di applicazione della riduzione prevista al comma 6.

9. Alle imprese di cui al comma 6 viene assegnato, al fine di pubblicizzare l'utilizzo di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero e di qualità, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con ~~apposita delibera~~ di Giunta regionale.

Art. 5 Azioni di informazione

1. La Regione promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita ~~dagli stessi~~ attraverso:

a) ~~la promozione di campagne di informazione e di comunicazione relative ai Gruppi di acquisto solidale esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti da filiera corta, ai prodotti di qualità;~~

b) la promozione di incontri tematici sul consumo sostenibile, su specifici prodotti di uso comune, sia alimentari ~~che non, come ad esempio i detersivi di uso domestico, i piccoli elettrodomestici e su ogni altro argomento che stimoli e diffonda~~ il consumo critico e consapevole.

7. Una percentuale degli spazi comunali attrezzati è utilizzata per i mercati con prodotti provenienti esclusivamente da agricoltura biologica, **come disciplinata dalla normativa comunitaria e dalla normativa nazionale.**

8. A decorrere dall'anno di imposta successivo all'adozione del regolamento di cui al comma 10, la Regione **riconosce** la riduzione dell'aliquota IRAP **nella misura massima consentita** alle imprese esercenti ristorazione **relativa alle attività economiche contraddistinte dal Codice Ateco 56.10.1 di cui alla classificazione Istat**, anche abbinata ad attività ricettiva, aventi sede legale ed operanti nel territorio regionale che, nell'ambito di acquisti di prodotti agricoli effettuati nel corso dell'anno, per almeno il trentacinque per cento del costo totale per l'acquisizione di materie prime, in termini di valore, si approvvigionano di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometro zero e di qualità.

9. L'approvvigionamento dei prodotti di cui al comma 8, nella percentuale ivi indicata, deve essere documentato nelle fatture di acquisto che devono riportare l'indicazione della natura, qualità e quantità dei prodotti acquistati.

10. La Giunta regionale con apposito regolamento definisce le modalità di applicazione della riduzione prevista al comma 8.

11. Alle imprese di cui al comma 8 viene assegnato, al fine di pubblicizzare l'utilizzo di prodotti agricoli da filiera corta, a chilometri zero e di qualità, un apposito contrassegno con lo stemma della Regione le cui caratteristiche sono determinate con **apposito atto** della Giunta regionale.

Art. 5 (Azioni di informazione)

1. La Regione promuove azioni per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche qualitative dei prodotti posti in vendita attraverso:

a) campagne di informazione e comunicazione relative ai **gruppi di acquisto solidale e popolare** esistenti ed alla loro attività, ai luoghi ed ai tempi di distribuzione dei prodotti **a chilometri zero**, da filiera corta e di qualità;

b) **incontri tematici sul consumo sostenibile e su specifici prodotti di uso comune, al fine di stimolare e diffondere il consumo critico e consapevole;**



<p>2. La Regione realizza un'apposita sezione sul portale web regionale dedicata ai mercati agricoli, agli eventi che si svolgono nella regione collegati alle materie trattate nella presente legge.</p>	<p>c) programmi di educazione alimentare dei cittadini, di aggiornamento professionale e di formazione del personale scolastico addetto ai servizi di ristorazione pubblica e privata, volti prevalentemente alla promozione del modello di alimentazione mediterraneo basato sui prodotti di cui all'articolo 1 commi 2 e 3;</p> <p>d) la promozione di conferenze e/o incontri tematici sulla sovranità alimentare;</p> <p>e) la promozione di azioni a tutela della qualità dei prodotti agroalimentari distribuiti dai GASP.</p> <p>2. idem</p> <p>3. La Regione promuove azioni di informazione e sensibilizzazione rivolta ai piccoli produttori convenzionali per stimolarli a convertirsi al biologico e per diffondere la conoscenza e la pratica del biologico.</p> <p>4. Al fine di cui al comma 3, la Regione adotta percorsi sperimentali di certificazione "bio" meno onerosi per i piccoli produttori convenzionali.</p>
	<p style="text-align: center;">Art. 6 (Clausola valutativa)</p> <p>1. La Giunta regionale entro il trentuno marzo di ogni anno, a partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati e informazioni su:</p> <p>a) iniziative attuate per lo sviluppo e il consolidamento della filiera corta, delle produzioni di qualità e delle produzioni agricole locali;</p> <p>b) diffusione e caratteristiche distintive che rivestono le iniziative rivolte alla valorizzazione delle produzioni agricole a chilometri zero, delle produzioni di qualità e di filiera corta;</p> <p>c) numero, incremento e copertura territoriale dei GASP;</p> <p>d) quantità delle domande presentate dai GASP;</p>



	<p>e) quali iniziative sono state attuate dalla Regione per la diffusione e la conoscenza dei mercati agricoli e delle caratteristiche dei prodotti agricoli di qualità;</p> <p>f) numero e tipologia di imprese esercenti attività di ristorazione, anche abbinata ad attività ricettiva, che hanno usufruito della riduzione dell'aliquota IRAP con l'indicazione complessiva della conseguente riduzione di gettito.</p>
Art. 7 Norma finanziaria	Art. 7 (Norma finanziaria)
1. Per l'attuazione delle misure previste all'art.4 della presente legge, la spesa complessiva a carico del bilancio regionale di previsione 2011 ammonta a Euro 70.000 in termini di competenza e di cassa da imputare	
2. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa sarà determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'art. 27 co. 3 lett. C) della vigente legge regionale di contabilità (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria).	
3. Per l'attuazione di quanto previsto all'art. 1, comma 3, e all'art. 5, la spesa complessiva a carico del bilancio regionale di previsione 2011 ammonta a Euro 50.000 in termini di competenza e di cassa da imputare	
4. La giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare tutte le conseguenti variazioni al bilancio di previsione.	